

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3323

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FRANCESCO SANNA**

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento

Presentata il 24 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dottrina e giurisprudenza, sia costituzionale, sia ordinaria, si sono divise nel considerare il complesso delle voci che compongono l'indennità parlamentare — e tra queste la prestazione economica differita che ha assunto il nome di vitalizio — come indennizzo economico per il mandato di membro delle Camere, ovvero come retribuzione di un lavoro istituzionale. Entrambi gli inquadramenti teorici portano a concludere che sia l'indennità parlamentare in senso stretto, sia i rimborsi in varie forme erogati per l'attività istituzionale, sia il vitalizio concorrono a garantire l'autonomia economica e quindi l'esercizio indipendente e senza vincolo del mandato parlamentare, come giustamente pretende l'articolo 67 della Costituzione.

Il presupposto di cultura istituzionale di tutte le misure economiche riassunte nell'indennità parlamentare si trova agevol-

mente nel superamento della concezione elitaria e di censo della rappresentanza politica, ben scritta nell'articolo 50 dello Statuto albertino del Regno di Sardegna: « Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità ». Cento anni dopo, sarà la Costituzione italiana a prevedere, all'articolo 69, che: « I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge ».

La legge e le deliberazioni assunte dagli Uffici di presidenza delle Camere hanno definito nel tempo, nelle ultime tre legislature, ridefinendolo, in senso riduttivo, lo *status* economico del parlamentare.

Anche l'istituto del vitalizio ha visto nel tempo notevoli evoluzioni della sua disciplina, definita *in toto* da deliberazioni degli Uffici di presidenza, che ne hanno forgiato il contenuto come prestazione economica differita, alimentata da versamenti obbligatori nel corso del mandato

elettivo. L'entità delle prestazioni, che hanno copertura finanziaria nel bilancio delle Camere, non ha trovato, nel tempo, corrispondenza nell'entità dei versamenti obbligatori effettuati dai parlamentari. Se fossimo di fronte a un sistema di previdenza obbligatoria, l'istituto del vitalizio dovrebbe essere definito (a volerne considerare il rapporto tra contribuzione e prestazione) in termini di sistema retributivo.

Le più importanti modifiche all'istituto hanno riguardato: l'aumento del tempo minimo di esercizio del mandato parlamentare per maturare il diritto al vitalizio, dalla XVI legislatura non compensabile da versamenti volontari; l'elevazione della età anagrafica al raggiungimento della quale si riceve la prestazione; la riduzione della entità della prestazione e il suo limite massimo, ridotto al 60 per cento dell'indennità contro il precedente 80 per cento.

Soprattutto l'innalzamento dell'età minima di conseguimento del diritto, oggi stabilita tra i sessanta e i sessantacinque anni, ha posto in crisi la nozione del vitalizio come istituto coesistente all'indipendenza dello svolgimento del mandato.

Era difatti certamente possibile sostenere che l'esercizio della funzione parlamentare, svincolata dai legami di partito e di territorio che l'avevano elettoralmente originata, poteva essere meglio garantito dalla possibilità, in caso di mancata rielezion e, di conseguire un sostentamento economico che ponesse l'ex parlamentare, anche se non anziano, al riparo da reazioni e da conseguenze negative successive alla sua cessata attività.

Ma una volta differita tale garanzia nel tempo, creando un intervallo anche di decenni tra il mandato parlamentare e il conseguimento del vitalizio, è del tutto evidente l'assimilazione dell'istituto ad una prestazione previdenziale, i contenuti della quale sono affidati dalla Costituzione all'apprezzamento del legislatore di oggi, al quale si impone — a giudizio del proponente — la necessità più che l'opportunità di abrogare l'istituto del vitalizio per l'enorme disparità di condizioni di conse-

guimento e di trattamento che esso reca rispetto alle prestazioni previdenziali ricevute da chi cessa dal lavoro dipendente o autonomo, sostituendolo con un sistema di previdenza obbligatoria e complementare i cui principi siano in linea con la disciplina applicabile alla generalità dei cittadini.

L'odierno quadro demografico, caratterizzato da un rilevante incremento della speranza di vita alla nascita e da un ridotto tasso di fertilità, ha difatti imposto negli ultimi venti anni importanti riforme della previdenza obbligatoria, che hanno profondamente inciso sulla disciplina previgente. La riforma adottata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, poi a più riprese modificata, ha comportato il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici e la decisa tendenza verso l'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, ponendo a proprio fondamento il principio dell'equità attuariale tra contributi versati nel corso della vita attiva e trattamento pensionistico.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha tra l'altro previsto, in ossequio al principio dell'equità attuariale e in considerazione della maggiore frammentarietà delle moderne carriere lavorative, la cumulabilità dei periodi contributivi afferenti a diverse forme di previdenza obbligatoria (cumulabilità piena per i lavoratori soggetti al solo sistema contributivo e solo in parte limitata per i restanti lavoratori).

Sforzo del disegno di riforma perseguito negli ultimi venti anni è stato inoltre quello di procedere verso una progressiva armonizzazione dei trattamenti, eliminando le situazioni di favore verso alcune categorie precedentemente determinate da una normativa stratificata e disomogenea.

In questo quadro la regolazione dell'assegno vitalizio di cui fruiscono i parlamentari — dopo la modifica dovuta ai deliberati degli Uffici di presidenza delle Camere del 2007, del 2011 e del 2012 — ha in gran parte eliminato la sproporzione tra contributi versati e trattamenti percepiti, anche se vede ancora un'età eccessivamente anticipata, rispetto alla generalità dei lavoratori, alla quale è

possibile accedere ai suddetti trattamenti. È utile e necessario, quindi, assicurare con principi fissati dalla legge la parte di tutela della funzione parlamentare, consistente nella previsione di una copertura previdenziale, in forme che consolidino e in parte modificchino le attuali previsioni delle deliberazioni parlamentari in materia.

La presente proposta di legge intende dunque garantire ai cittadini che svolgono il mandato parlamentare, e solo per il periodo del mandato, un trattamento in tutto e per tutto analogo a quello che gli altri cittadini si vedono riconosciuto in relazione ai propri periodi di lavoro. Il parlamentare non verrebbe in questo modo favorito, né danneggiato (cosa che potrebbe disincentivare l'impegno nella rappresentanza parlamentare di particolari categorie di soggetti e che andrebbe a detrimento del pluralismo delle competenze, di cui la democrazia parlamentare ha fortemente bisogno).

La normativa proposta estende quindi ai periodi di esercizio del mandato parlamentare l'applicazione delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio, assimilando tali periodi, ai soli fini pensionistici, ai periodi di esercizio di attività di lavoro subordinato. Tali periodi saranno pienamente ricongiungibili o totalizzabili con gli altri periodi di contribuzione.

Si prevede, infine, la possibilità per gli Uffici di presidenza delle Camere di istituire un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari e con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Il rifarsi alla normativa previdenziale generale comporterà l'innalzamento dell'età di percezione del trattamento pensionistico, senza più differenziarlo in fun-

zione delle legislature svolte, bensì in dipendenza esclusiva dal monte dei contributi previdenziali versati nel tempo.

In attesa che vada a regime il nuovo sistema e cioè si affermi, in forma mista dal prossimo 1° gennaio 2016 e in forma piena dalla prossima legislatura, il sistema di previdenza contributiva proposto, la proposta di legge prevede una disciplina transitoria i cui tratti significativi meritano di essere accennati.

Perdono anzitutto efficacia le deliberazioni degli Uffici di presidenza delle Camere in contrasto con la nuova disciplina.

I parlamentari in carica vedranno calcolato il trattamento loro spettante secondo un meccanismo che comporrà i trattamenti corrispondenti ai diversi periodi contributivi secondo il criterio *pro rata temporis*.

Per le prestazioni future e per quelle già in fase di erogazione, maturate prima dell'abolizione del vitalizio ad opera delle delibere degli Uffici di presidenza delle Camere, viene introdotto un limite massimo, universalmente valido, fissato nel valore dell'indennità netta percepita da un parlamentare in carica. Più precisamente, la somma di vitalizi, erogati in virtù dell'esercizio di mandati legislativi nazionali, regionali, europei o di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, non potrà superare il valore dell'indennità parlamentare prevista nel periodo di effettivo mandato di deputato o senatore. A tale regola si deroga nel caso in cui la prestazione o le prestazioni derivanti da cessato mandato parlamentare, consiliare o di altro organo di rango costituzionale — complessivamente considerate — siano corrispondenti per valore a quelle che deriverebbero da un ricalcolo con metodo contributivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare).

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi stabilite dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Ai fini pensionistici, l'esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività di lavoro dipendente.

3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 2.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

1. Ai periodi assicurativi relativi all'esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali applicabili alle gestioni previdenziali contributive e, in particolare, le norme in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nonché le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; ai fini di tali ultime disposizioni gli emolumenti corrisposti in conseguenza di un mandato parlamentare o di altre cariche elettive sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

2. È fatta salva la possibilità per il parlamentare di optare, in alternativa al trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge, per il riconoscimento del periodo di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano in tale caso le norme di cui al citato articolo 31 della legge n. 300 del 1970 e all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare sono cumulabili con altri contributi effettivamente versati relativi al medesimo periodo.

4. Al parlamentare che è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti è data facoltà, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, di chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi nella gestione di cui all'articolo 3. La misura del trattamento pensionistico è calcolata *pro quota* sulla base delle regole vigenti in ogni gestione.

ART. 3.

(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).

1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli Uffici di presidenza delle Camere possono deliberare di avvalersi dell'INPS per la corresponsione degli assegni già maturati in relazione ai periodi di esercizio del mandato parlamentare precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi Uffici di presidenza provvedono a fornire all'INPS tutte le informazioni necessarie e a rimborsarlo annualmente dei pagamenti da esso effettuati in relazione ai citati assegni.

2. Gli Uffici di presidenza delle Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.

ART. 4.

(Previdenza complementare).

1. Gli Uffici di presidenza delle Camere possono prevedere l'istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Disciplina transitoria delle prestazioni economiche differite in favore dei parlamentari cessati dalla carica).

1. L'assegno vitalizio erogato in favore dei parlamentari cessati dalla carica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è equiparato a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, al trattamento pensionistico regolato dall'articolo 1, comma 1.

2. L'assegno vitalizio maturato fino al 31 dicembre 2015 non può essere percepito, e se erogato è immediatamente sospeso, in costanza di esercizio di nuovo mandato di membro del Parlamento, di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o di membro del Governo.

3. La sospensione, anche parziale, dell'assegno vitalizio si applica anche in caso di elezione a consigliere regionale e di nomina a membro di giunta regionale, di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità, cumulato all'assegno vitalizio, sia superiore al valore dell'indennità parlamentare.

4. In caso di diritto, da parte del medesimo soggetto, all'assegno vitalizio maturato nel corso di mandati parlamentari svolti fino al 31 dicembre 2015, solo o cumulato con gli analoghi trattamenti economici differiti goduti in forza dell'esercizio della carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, consigliere regionale, componente del go-

verno o di giunte regionali, l'importo complessivo derivante dal cumulo dei diversi trattamenti non può superare l'importo dell'indennità netta percepita dal parlamentare in carica, prevista nel periodo di suo effettivo mandato di deputato o senatore e, ove superato, è ridotto fino a tale limite.

5. Il titolare del trattamento di vitalizio può rinunciarvi e ripetere il valore attualizzato dei versamenti effettuati durante il mandato parlamentare, al netto delle erogazioni già ricevute, ovvero richiedere l'erogazione di una prestazione economica calcolata con metodo contributivo.

6. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge sono evidenziati nel bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono portati a riduzione del fabbisogno necessario al funzionamento del Parlamento.

€ 1,00



17PDL0034730